

Attivata la Direttiva sulla protezione temporanea per gli sfollati in fuga dall'Ucraina: è la prima volta nella storia dell'UE

Lo scorso 4 marzo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ed entrata immediatamente in vigore, la [decisione](#) del Consiglio dell'Unione europea sull'attivazione del meccanismo previsto dalla Direttiva 2001/55/CE.

Di seguito una sintesi dei contenuti della decisione:

1. In linea con quanto previsto dalla DPT, si **accerta l'esistenza di un afflusso massiccio** nell'Unione europea **di sfollati** che sono dovuti fuggire dall'Ucraina a seguito dell'invasione della Russia, attivando così la protezione temporanea.
2. Si individuano **i gruppi di persone che possono beneficiare della protezione**, prevedendo che:
 - la protezione si applica alle seguenti **categorie di persone sfollate a partire dal 24 febbraio 2022**:
 - a) **cittadini ucraini residenti in Ucraina prima di quella data**;
 - b) **cittadini di Paesi terzi o apolidi che in Ucraina beneficiavano, prima di quella data, dello status di rifugiato o protezione nazionale equivalente**;
 - c) **familiari delle persone di cui alle lettere a) e b)**, se la famiglia era già presente in Ucraina e vi soggiornava prima del 24 febbraio 2022.
 - In linea con quanto previsto dalla DPT, sono considerati parte della famiglia:
 - a) il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimila la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della propria legge sugli stranieri;
 - b) i figli o le figlie minorenni non sposati dell'interessato o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
 - c) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare al tempo degli eventi connessi all'afflusso massiccio e che erano in quel momento totalmente o parzialmente a carico dell'interessato.
 - La protezione è estesa anche agli **apolidi o i cittadini di Paesi terzi residenti in Ucraina in possesso di un soggiorno permanente valido rilasciato secondo il diritto ucraino e che non possono tornare in condizioni di sicurezza** nel proprio paese. Tuttavia, in questo caso **gli Stati membri possono scegliere di applicare la protezione temporanea prevista dalla DPT o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale**.

Nella decisione si precisa che, se tali persone non sono in grado di dimostrare che soddisfano i requisiti di ammissibilità, presentando alle autorità dello Stato membro i documenti pertinenti, *“gli Stati dovrebbero riorientarli verso la procedura appropriata”*.

- In linea con quanto previsto dalla DPT, **gli Stati Membri possono estendere la protezione temporanea a tutti gli altri apolidi o cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in Ucraina e non possono tornare in condizioni di sicurezza** (es. cittadini di Paesi terzi che si trovavano in Ucraina per un breve periodo per studio o lavoro al momento degli eventi). In proposito, si precisa che **queste persone dovrebbero però comunque essere ammesse nell'Unione per motivi umanitari - senza richiedere loro**

un visto o documento di viaggio validi o mezzi di sussistenza sufficienti - così da garantire loro un passaggio sicuro per tornare nel proprio Paese d'origine.

- Nelle premesse della decisione si ricorda inoltre che **gli Stati membri rimangono liberi di ammettere alla protezione ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle indicate nella decisione – se sfollate per le stesse ragioni e dallo stesso Paese indicato nella decisione**, in questo caso informandone immediatamente il Consiglio e la Commissione. In proposito, gli Stati vengono incoraggiati a valutare di ammettere alla protezione temporanea *“le persone fuggite non molto prima del 24 febbraio 2022 con l’acuirsi delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell’Unione (per esempio in vacanza o per motivi di lavoro) a ridosso di quella data e che, a causa del conflitto, non possono tornare in Ucraina”*.

3. Per il resto, la decisione conferma quanto previsto dalla proposta della Commissione. In particolare:

- Si ribadisce che, in linea con quanto previsto dalla DPT, la protezione ha una **durata iniziale di un anno, prorogabile** automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno, e che la Commissione riesaminerà costantemente la situazione e in qualsiasi momento potrà proporre al Consiglio di mettere fine alla protezione temporanea - se la situazione in Ucraina sarà tale da consentire il rimpatrio in condizioni sicure e stabile dei beneficiari -, o di prorogarla per un altro anno.
- quanto ai **movimenti all’interno dell’Unione**, si evidenzia che **i cittadini ucraini**, essendo esenti dall’obbligo di visto per un periodo di 90 giorni, **una volta ammessi sul territorio dell’Unione hanno diritto di muoversi liberamente all’interno dello stesso, potendo quindi scegliere lo Stato membro in cui godere dei diritti previsti dalla DPT e raggiungere i familiari e gli amici**.

Tuttavia, una volta che uno Stato membro ha rilasciato un permesso di soggiorno conformemente alla DPT, la persona che gode della protezione temporanea - pur rimanendo libera di viaggiare all’interno dell’UE per 90 giorni su un periodo di 180 giorni - dovrebbe poter godere dei diritti connessi alla protezione temporanea solo in quello Stato. Rimane ferma la possibilità di ogni Stato di rilasciare in qualsiasi momento un titolo di soggiorno a chi gode della protezione temporanea.

- In linea con quanto previsto dalla DPT, **gli Stati dovranno cooperare e scambiarsi informazioni**, in coordinamento con la Commissione, **per facilitare l’attuazione della protezione temporanea e monitorare la capacità di accoglienza** nei vari Stati. La decisione prevede in particolare che:
 - Per tale cooperazione, gli Stati si serviranno della rete dell’UE per la preparazione e gestione delle crisi nel settore della migrazione (Migration Preparedness and Crisis Management Network); dovranno inoltre contribuire alla diffusione di una comune conoscenza della situazione scambiandosi informazioni attraverso i dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (IPCR);
 - la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri saranno coordinati dalla Commissione, che monitorerà costantemente la situazione, in cooperazione con gli Stati, Frontex, EUAA, ed Europol e servendosi del Migration Preparedness and Crisis Management Network;
 - Frontex, EUAA ed Europol daranno, inoltre, supporto operativo agli Stati che ne facciano richiesta.
- Per quanto riguarda il **finanziamento delle misure**, si conferma che tutti gli sforzi degli Stati in attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della decisione saranno sostenuti dai fondi dell’Unione, in primo luogo il Fondo AMIF (che ha sostituito il Fondo europeo per i rifugiati menzionato all’art. 24 della TPD). Inoltre, nel caso di specifiche urgenze all’interno degli Stati membri, potranno essere mobilitati ulteriori fondi attraverso i meccanismi di emergenza e flessibilità nell’ambito del quadro finanziario 2021-2027. Si ricorda poi che è stato attivato il meccanismo unionale di protezione civile, attraverso il quale gli Stati

membri possono richiedere supporto per soddisfare le esigenze degli sfollati dall'Ucraina presenti nel loro territorio e beneficiare di un co-finanziamento per l'assistenza.

- Si ribadisce che gli Stati possono escludere una persona dal beneficio della protezione per i motivi previsti dalla DPT, nonché quando ci siano motivi ragionevoli per considerare la persona un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o per la comunità dello stesso.
- Si precisa che **la decisione è compatibile con i regimi nazionali di protezione temporanea** (che possano considerarsi attuativi della direttiva) **e può essere applicata in modo complementare ad essi**; in questo caso, se il meccanismo nazionale di protezione prevede condizioni più favorevoli, lo Stato membro dovrebbe poter continuare ad applicarlo; in caso sia meno favorevole, lo Stato dovrebbe riconoscere gli ulteriori diritti previsti dalla DPT.

Sarà ora onere degli Stati membri applicare le misure che hanno adottato e implementare la DPT nei loro ordinamenti nazionali, in accordo con gli strumenti legislativi che si sono dati, adempiendo ai propri obblighi nei confronti delle persone che beneficiano della protezione temporanea.

In **Italia**, il [D.Lsg. n. 85/2003](#) – con cui è stata recepita la DPT – prevede che per attivare la misura sul territorio nazionale è necessario un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, in cui dovranno essere precisate le condizioni generali per la concessione di tale protezione.

Alla luce della situazione di estrema urgenza, dell'imprevedibilità degli sviluppi futuri del conflitto e delle stime in costante aumento sugli afflussi alle frontiere, **in fase di recepimento sarà importante non solo dare subitanea applicazione alla decisione ma anche interpretarla nel modo più esteso possibile. Questo sia in riferimento alle categorie di sfollati cui la protezione si applica che ai percorsi per la fruizione dei diritti.**

In proposito, **auspichiamo che l'Italia e gli altri Stati UE decidano di servirsi della possibilità - riconosciuta dalla direttiva e ribadita dalla decisione - di estendere la protezione ad altre categorie di sfollati in fuga dall'Ucraina, tenendo in debita considerazione l'eccezionalità delle circostanze determinata dal conflitto.** Riteniamo, ad esempio, che debba essere tutelata la posizione di coloro che in Ucraina risultavano richiedenti protezione internazionale – categoria inizialmente inclusa dalla Commissione ma espunta dal testo finale -, nonché la particolare condizione degli apolidi.

Inoltre, sebbene l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea rappresenti senz'altro un passo importante a garantire una risposta unitaria e coordinata alla crisi, resta da vedere come - e se - sarà data attuata, in concreto, la cooperazione tra gli Stati membri previsto dalla direttiva. Sarà infatti questa **un'occasione importante per verificare se, al di là degli impegni di principio, gli Stati membri sapranno dare finalmente attuazione a quel principio di solidarietà su cui si basa non solo la DPT, ma l'intero sistema UE in materia di immigrazione e asilo, superando divisioni e spaccature che troppo spesso, negli ultimi anni, hanno contraddistinto la gestione europea dei fenomeni migratori.**